

4. Il cibo come necessità

Funzione primaria del cibo è il nutrimento del corpo. In questa prospettiva oggi si configura il diritto al cibo, che ha trovato pieno riconoscimento anche a livello internazionale fin dall'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948. Nell'ordinamento italiano viene fatto rientrare nel diritto alla salute ed è tutelato anche a livello costituzionale dall'art. 32 come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Tale diritto alla salute non è oggi più inteso solo come assenza di malattia, ma ben più estesamente come stato di completo benessere fisico in cui rientra anche ovviamente il diritto al nutrimento.

I Romani non conoscevano tale diritto, prodotto della nostra epoca. Tuttavia, il problema della fame fu una preoccupazione anche in età romana, prima degli organi repubblicani e poi degli imperatori. Uno degli interventi più significativi in tale senso – nonostante vada necessariamente inquadrato in quell'epoca, rivelandosi talvolta un mero strumento di sostegno del potere e dei potentati – fu il vettoagliamento per i più indigenti, denominato con il tempo *annona*.

A questo ambito del cibo come sostentamento dei meno abbienti sembrano attenersi, oltre all'*annona*, anche alcune forme di istituzioni alimentari che fanno parte dell'esperienza giuridica romana. Sulla stessa linea sembrano porsi anche le obbligazioni alimentari previste per via successoria o *ex lege*, che si intendono qui considerare. Esse trovano fonte ora nell'autonomia privata dei singoli ora – ma solo più tardi – nella volontà legislativa.

5. La distribuzione gratuita o a prezzo ridotto di prodotti agricoli ai meno abbienti

'*Annona*', dal latino *annus* 'anno', indica letteralmente l'insieme dei prodotti agricoli essenziali, soprattutto il frumento, raccolti nell'arco di un anno, acquistati e depositati nei magazzini pubblici. Ma ben presto il termine si trovò a indicare la distribuzione di tali vettovaglie a cura della *res publica* e poi dell'imperatore in sé. Il significato del termine fu in sostanza traslato dall'oggetto all'attività riguardante l'oggetto stesso.

Tali prodotti agricoli potevano essere distribuiti ai soldati nel corso di una campagna o mentre erano in transito (*annona militaris*), ma quanto importa, in questa sede, è che venissero dispensati ai cittadini meno abbienti. Ciò accadeva specialmente in coincidenza con circostanze straordinarie come guerre, cataclismi naturali, epidemie e tutto ciò che determinasse una penuria di vettovaglie, con il fine anche del mantenimento dell'ordine pubblico. Prima dell'età dei Gracchi, le distribuzioni di frumento a basso prezzo (*frumentationes*) avevano infatti carattere del tutto straordinario.

Successivamente l'elargizione in massa divenne una questione di interesse pubblico primario. Furono infatti previsti interventi volti a garantire il minimo necessario alle classi inferiori, anche se questo minimo equivaleva sostanzialmente a frumento o a farina di frumento, che, sotto forma di pane e affini, era alla base dell'alimentazione dei Romani¹. Le distribuzioni avvenivano per iniziativa del senato, ma la cura veniva affidata a magistrati, in particolare agli edili curuli. Tali magistrati vi dovevano provvedere addirittura a spese proprie, ma lo facevano

¹ Cfr. *supra* § 3.1.

spesso volentieri per accrescere così la loro popolarità, in vista del prosieguo della loro carriera politica.

Il passaggio da rimedi straordinari a elargizioni stabili si ebbe su proposta del tribuno della plebe Gaio Gracco. Con la *lex Sempronia frumentaria*, databile al 123 a.C., le *frumentationes* divennero regolari. Ci si assumeva l'onere di acquistare in Sicilia il frumento e di curarne il trasporto fino al porto di Ostia per venderlo mensilmente a ogni cittadino romano al prezzo fisso di 6 assi e 1/3 per moggio, presumibilmente a meno del prezzo corrente. Tale unità di misura assai diffusa a Roma antica corrispondeva a 8,754 litri. Con questo importo contenuto, si volevano frenare le speculazioni sul prezzo del frumento a danno del popolo. Al popolo stesso il provvedimento fu molto gradito. Era stato invece fortemente avversato dal senato quale onere eccessivo per la *res publica* e incentivo all'inattività.

Su una successiva legge, la *lex Octavia frumentaria*, le informazioni sono scarse, ma si sa che ebbe una funzione limitativa rispetto al provvedimento gracciano, intervenendo forse a diminuire l'entità della razione o diminuendo il numero degli ammessi o aumentando il prezzo. Un successivo provvedimento comiziale, la *lex Apuleia*, intervenne in senso opposto. Mentre Silla abolì le *frumentationes*, queste distribuzioni di grano a prezzo ridotto ripresero dopo la fine della dittatura sillana. Poche e controverse notizie si hanno su una *lex Aemilia* del console M. Emilio Lepido e sulla *lex Terentia Cassia* di C. Cassio Varo e M. Terenzio Lucullo, che sembrano avere circoscritto il numero dei cittadini aventi diritto. Le *frumentationes* continuarono regolarmente fino a metà del I secolo a.C., quando fu promulgata, pare nell'anno 58, su proposta di Publio Clodio Pulcro, un patrizio che, facendosi adottare dal ramo plebeo della *familia*, era riuscito a diventare tribuno della plebe, la *lex Clodia frumentaria*. Tale legge, di ispirazione

chiaramente demagogica, stabiliva che il frumento distribuito dovesse essere concesso alla popolazione meno abbiente addirittura gratuitamente. Ancora più incisiva era la circostanza che ne fosse beneficiario tutto il proletariato romano. Il provvedimento clodiano, molto costoso per le casse di Roma, avrebbe avuto ripercussioni negative sull'economia romana. Da Cicerone (II-I sec. a.C.) venne etichettato come un provvedimento demagogico d'ispirazione popolare².

Nel corso del tempo vennero redatte diverse liste per indicare chi potesse accedere alle frumentazioni, estese oppure ridotte a seconda delle esigenze politiche: il tribuno della plebe, Catone l'Uticense eliminò le limitazioni introdotte dalla *lex Terentia et Cassia frumentaria*, del 73 a.C. Anche Pompeo intervenne sulle *frumentationes* e, in particolare, sul numero degli aventi diritto in forza del potere in materia di *annona* che gli era stato attribuito con la *lex Messia de potestate rei frumentariae C. Pompeio per quinque annorum danda*. La preoccupazione per il numero degli aventi diritto continuò con Cesare. La cosiddetta *lex Iulia municipalis*, datata al 45 a.C. e tramandataci nelle tavole di Eraclea, rinvenute in territorio lucano e conservate nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, riforma l'organizzazione amministrativa delle città e contiene disposizioni relative alle frumentazioni. Tra i criteri per decidere l'accesso a esse vi erano la cittadinanza, la residenza a Roma, il sesso maschile e l'età pubere.

Segnale della rilevanza della funzione è la scelta di Augusto, all'inizio del Principato nel 22 a.C., di assumere in prima persona la *cura annonae* in qualità di *curator annonae*. Successivamente, intorno al 7 o all'8 d.C., affidò la supervisione dei rifornimenti alimentari e degli elenchi

²Cicerone, *Pro Sestio* 48.103; *De officiis* 2.72 e 2.21; *Tusculanae disputationes* 3.20.48.

degli aventi diritto a un *praefectus annonae* dell'ordine equestre, suo uomo di fiducia, che risiedeva nella cosiddetta *statio annonae*. Accanto a quella del *praefectus urbi* e a quella del *praefectus vigilum*, la posizione di *curator annonae* era ritenuta essere una delle più importanti nel governo della città di Roma. La carica nella direzione suprema dell'*annona* rimase per secoli un cardine stabile dell'amministrazione delle città fino alla caduta dell'Impero romano.

Al tempo di Augusto un terzo dei cittadini romani apparteneva alla parte più povera della popolazione che doveva essere sfamata dalla mano pubblica. Del resto, nelle *insulae* dove abitavano i meno abbienti, era proibito accendere fuochi e si mangiava freddo. Dalla seconda metà del I secolo a.C., i nomi degli aventi diritto erano contenuti in appositi registri.

Dopo Augusto e fino ad Aureliano gli imperatori continuarono a definire le distribuzioni gratuite, mantenendo la vendita a prezzo ridotto per gli strati più poveri della popolazione. A partire da Aureliano, si cominciò a distribuire non più frumento, ma direttamente pane.

Ancora di età augustea è la previsione di un nuovo crimine al fine di punire forme di sfruttamento illecito dell'approvvigionamento annonario. Nel 18 a.C. fu infatti promulgata la *lex Iulia de annonae*, che dettava regole fondamentali in materia di crimini annonari e perseguiva, attraverso una *quaestio*, ogni forma di speculazione sul prezzo delle derrate alimentari. Il titolo 48.12 del Digesto, rubricato *De lege Iulia de annonae*, ci ha tramandato le riflessioni giurisprudenziali sul provvedimento legislativo, che ce ne riferiscono il contenuto:

D. 48.12.2 pr.-2 (Ulpianus 9 de officio proconsulis): *Lege Iulia de annonae poena statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit societatemve coterit, quo annonae carior*

fiat. Eadem lege continetur, ne quis navem nautamve retineat aut dolo malo faciat, quo magis detineatur: et poena viginti <aureorum> statuitur.

La pena secondo la legge *Iulia de annonae* è stabilita nei confronti di chi avrà agito a danno dell'annona o avrà costituito una società al fine di renderne più elevato il prezzo. Nella stessa legge è deciso che nessuno trattenga una nave o un marinaio oppure con dolo faccia sì che ciò accada: ed è fissata una pena di 20 aurei.

Ulpiano chiarisce contro chi si debba rivolgere l'accusa prevista dalla *lex Iulia de annonae*. Da reprimere sono le condotte di chi genericamente avesse operato a danno dell'annona³. Il giurista menziona poi una condotta specifica da inibire e cioè quella dell'apposita costituzione di una società al fine di vendere a prezzi più alti di quelli stabiliti dall'*annona*. Viene specificamente represso, secondo la testimonianza ulpiana, anche il comportamento di chi impedisce l'approvvigionamento bloccando una nave o un marinaio o pervenendo per altra via al risultato di non fare arrivare a Roma il vettovagliamento. In caso di condanna, la pena era pecuniaria e fissata in 20 aurei. La precisazione di Ulpiano fa riferimento alla pena relativa a quest'ultima condotta e resta dubbio se per le altre fattispecie punite dalla stessa legge la pena fosse diversa⁴.

Nel Digesto sono riportati anche altri due frammenti che risultano riferiti alla *lex Iulia de annonae*. Il primo è un passo di Papirio Giusto (II sec. d.C.):

³ E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, 172; sul tema cfr. anche A.J.B. SIRKS, *Food for Rome: the Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam, 1991 e, da ultimo, R. SCEVOLOA, *Utilitas publica. II. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, 289 ss.

⁴ HÖBENREICH, *Annona*, 177 s.

D. 48.12.3 pr.-1 (Papirius Iustus 1 de constitutionibus): *Imperatores Antoninus et Verus Augusti in haec verba rescripserunt: «Minime aequum est decuriones civibus suis frumentum vilius quam annona exigit vendere». Idem scripserunt ius non esse ordini cuiusque civitatis pretium grani quod invenitur statuere. item in haec verba rescripserunt: «Etsi non solent hoc genus nuntiationis mulieres exercere, tamen quia demonstraturam te quae ad utilitatem annonae pertinent polliceris, praefectum annonae docere potes».*

Gli imperatori Antonino e Lucio Vero hanno così stabilito: «Non è opportuno che i decurioni debbano vendere ai propri cittadini il grano al di sotto del prezzo del mercato annonario». Tuttavia scrissero anche che i decurioni della città non avevano alcun diritto di determinare il prezzo del grano che veniva fornito. Ugualmente scrissero in questi termini: «Benché le donne non si occupino solitamente di questo genere di accuse, tu puoi ciononostante metterne al corrente il prefetto dell'annona perché prometti di fornire prove che rispondono al bene dell'annona stessa».

Un rescritto dei *divi fratres*, gli imperatori Antonino Pio e Lucio Vero⁵, estendeva la facoltà di accusare in caso di crimini anonari ai servi e alle donne, da sempre esclusi dalla legittimazione all'accusa nel processo criminale⁶. Dell'evoluzione del regime di legittimazione che consegue al provvedimento imperiale rileva in questa sede l'obiettivo di politica criminale e di conseguenza la gravità con cui gli imperatori intendevano che fosse percepito il crimine. La volontà di prevenire abusi e speculazioni in relazione alle derrate alimentari era quanto mai ferma. L'importanza della materia traspare anche dall'inizio del frammento in cui Papirio Giusto riferisce che gli imperatori intervennero

⁵ Cfr. anche D. 48.2.13 (Marcianus 1 de publicis iudiciis).

⁶ F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei pubblica iudicia*, Cagliari, 1996, 239 ss.

anche per evitare gli abusi dei *decuriones* nell'ambito della loro competenza nell'approvvigionamento alimentare locale. I *decuriones* non potevano stabilire il prezzo della vendita né era equo che vendessero a prezzo più contenuto rispetto a quello stabilito⁷.

L'altro passo che risulta riferito alla *lex Iulia de annonae* di Marciano (II-III sec. d.C.):

D. 48.12.1 (Marcianus 2 institutionum): *Constitit inter servum et dominum iudicium, si annonam publicam fraudasse dicat dominum.*

S'instaura un processo tra il servo e il padrone se il primo afferma che il padrone ha frodato l'annona pubblica.

La testimonianza conferma la legittimazione all'accusa estesa al servo, facendo riferimento espresso al processo *inter servum et dominum*. Difatti, rispetto a Papirio Giusto qui Marciano non considera genericamente l'accusa del servo, ma l'accusa del servo contro il suo stesso padrone. In origine era assolutamente vietato per il servo già solo testimoniare contro il proprio padrone, a maggiore ragione non era ammesso accusarlo, ma già nell'età del primo Principato tale divieto aveva conosciuto delle eccezioni per il *crimen maiestatis* e il *crimen falsi*⁸. L'eccezione viene qui esplicitamente ammessa per il crimine annonario. Tale legittimazione straordinaria evidenzia la rilevanza politica – a tutela dell'intera collettività, della *res publica* – dei crimini annonari⁹.

⁷ HÖBENREICH, *Annona*, 178 ss.

⁸ HÖBENREICH, *Annona*, 195.

⁹ F. BOTTA, *Donne e processo criminale. Le regole dell'accusa pubblica*, in M. MASIA-M. V. SANNA (a cura di), *Donne e diritto. Un dibattito*, Cagliari, 2015, 81.

6. Le istituzioni alimentari

Oltre al ruolo sempre più importante dell'*annona*, in età imperiale cominciarono a prendere piede atti di liberalità di privati a favore dei meno abbienti, a prescindere da vincoli di parentela o da legami di riconoscenza, in particolare per un ampio numero di fanciulli e fanciulle di famiglie indigenti, note come istituzioni alimentari. La prima iniziativa di questo genere attestata risale all'età dell'imperatore Caligola, con Elvio Basilea¹⁰. Tali gesti di evergetismo vengono denominati 'fondazioni alimentari', perché prevedevano la devoluzione di un patrimonio con destinazione a uno scopo perpetuo per assegnazioni periodiche ai beneficiari.

Forse a imitazione delle fondazioni alimentari, si profila in un secondo momento l'intervento diretto degli imperatori, che misero in atto un vero e proprio programma di sovvenzioni destinato all'infanzia, le cd. istituzioni alimentari. Il primo imperatore a intervenire in questo senso fu verosimilmente Nerva¹¹. Tuttavia, è di Traiano che possiamo la testimonianza più significativa di questa forma di evergetismo non più a iniziativa privata, ma pubblica¹². Della circostanza che probabilmente tale imperatore antonino, sulla scia del padre adottivo Nerva, avesse previsto l'elargizione di frumento a 5.000 bambini¹³, è nella *tabula di Veleia* – la più grande iscrizione in bronzo per dimensione dell'epoca romana, conservata nel Museo Archeolo-

¹⁰ CIL 10.5056 = ILS 977 = FIRA III 55c, su cui R. LAURENDEI, *Institutum Traiani. Alimenta Italiae obligatio praediorum sors et usura. Ricerche sull'evergetismo municipale e sull'iniziativa imperiale per il sostegno all'infanzia nell'Italia romana*, Roma, 2018, 21 ss.

¹¹ Aurelius Victor, *Epitome de Caesaribus* 12.

¹² Cfr., da ultima, LAURENDEI, *Institutum Traiani*, 45 ss.

¹³ Plinius, *Panegyricus* 26-28.

gico nazionale di Parma – che troviamo la testimonianza più preziosa in questo senso. La descrizione dell'istituzione alimentare risulta dal *praescriptum*:

CIL 9.1147: *Obligatio praediorum ob sestertium deciens quadraginta quattuor milia ut ex indulgentia optimi maximeque Principis Imperatoris Caesaris Nervae Trajani Augusti Germanici Dacici Pueri Puellaeque alimenta accipiant legitimi numero 245. in singulos Sestertios 16. numos. fiunt Sestertii 47040. numi legitimae numero 34. singulae Sestertios 12. numos. fiunt Sestertii 4896. spurii I Sestertios 144, spuria I Sestertios 120.*
C<aius> Volumnius Memor et Volumnia Alce per Volunium<nium> Diadumenum libertum suum professi sunt fundum Quintiacum Aurelianum collem Muletatem cum silvis qui est in Veleiate pago Ambirebio adfinibus M<arco> Mommeio Persico Satrio Severo et pop<ulo> HS CVIII<milium> acciper<e> debe<n>t HS VIII<milia> DCLXXXVII n<unnum> et fundum s<upra> s<criptum> obligare.
M<arcus> Virius Nepos professus est praedia rustica deducto vectigali HS CCCX<milium> DXXXV n<unnum> accipere debet HS XXV<milia> CCCLIII n<unnum> et obligare fundum Planianum qui est in Veleiate pago Iunonio adfinibus Prisco Palameno et Velleio Severo et pop<ulo> quem professus est HS XIII<milibus> et fundum Suigianum cum casis III pago s<upra> s<cripto> adfine<bus> C<atio> Calidio et Velleio Proculo et pop<ulo> quem professus est HS XX<milibus> et fundum Petronianum pago et adf<inibus> s<upra> s<criptis> quem professus est HS III<milibus> et fundum Manlianum Hostilianum cum casa pago s<upra> s<cripto> adf<inibus> Coelio Vero et Baebio Vero et pop<ulo> quem professus est HS XI<milibus> in HS III<milia> CCCLIII n<unnum> item fundum Manlianum Storacianum Calpurnianum pago s<upra> s<cripto> adf<inibus> Ulvis Stolici nis fratribus et Vettis fratribus quem professus est HS XX<milibus> et fund<um> Munatiana-

num Attianum cum casis III pago s<upra> s<cripto> adf<inibus> Valerio Adulescente et Baebio Vero et pop<ulo> quem professus est HS XXVIII<milibus> et fundum Munatiana-
num Attianum cum casis pago s<upra> s<cripto> adf<inibus> Naevius fratribus et Syllaelis fratribus quem professus est HS XIII in HS V<milia> item fund<um> Arsunia-
cum cum casis pro parte dimidia et tercia et duodecima pago s<upra> s<cripto> adf<inibus> Coelis fratribus et pop<ulo> quem professus est HS XXCIII<milibus> CCCXXXIII n<unnum> in HS VI<milia> item fundum Propertianum pago s<upra> s<cripto> cum casa adf<inibus> Atilio Palameno et Aiasis fratribus et pop<ulo> quem professus est HS XXI<milibus> CCCCX n<unnum> et fundum Messianum Allelianum pro parte quarta qui est in Veleiate pago Domitio adf<inibus> Volumnio Crescente et Novellis frat<ribus> et pop<ulo> quem professus est XIII<milibus> et fund<um> Licinianum Virianum pro parte dimidia qui est in Veleiate pago Iunonio adf<inibus> Palameno Prisco et Pullieno Prisco quem professus est HS VII<milibus> DC n<unnum> in HS III<milia> item fund<os> sive saltus Narianos Catusianos pro parte dimidia et III<quarta> qui sunt in Veleiate pago Iunonio adf<inibus> C<atio> Coelio Vero et Deltio Proculo quos professus est HS LXIII<milibus> in HS III<milia> item fundum Munatianum Praestanum Vibianum Vaculeianum pago s<upra> s<cripto> adf<inibus> Stonicelis fratribus et pop<ulo> quem professus est HS XIII<milibus> et fund<um> Cornelianum Collacterianum Flaccelliacum cum colonia Munatiana Artefgia pro parte dimidia et coloniam Vettiana Cornelianam pro parte quarta pago s<upra> s<cripto> adf<inibus> Coelio Vero et Catunio Pupillo et pop<ulo> quem professus est HS XXVI<milibus> CCC n<unnum> item fund<um> Acilianum Albonianum Caninianum pro part<e> dimidia pago s<upra> s<cripto> adf<inibus> Deltio Proculo et Aebutis frat<ribus> et pop<ulo> quem professus est HS X<milibus> CDXXXII n<unnum> in HS III<milia> ...
Ipoteca di proprietà prediali per un valore di 1.044.000 se-

sterzi, affinché – dalla benevolenza dell'ottimo e massimo principe, imperatore Cesare Nerva Traiano Augusto Germanico Dacico – fanciulli e fanciulle ottengano il sostentamento: i figli legittimi – in numero di 245 – abbiano ciascuno 16 sesterzi mensili: 192 sesterzi (all'anno), per un totale di 47.040 sesterzi (all'anno), le figlie legittime – in numero di 34 – ricevano ciascuna 12 sesterzi (mensili: 144 sesterzi all'anno), per un totale di <4.896> sesterzi (all'anno), un figlio illegittimo riceva 144 sesterzi (all'anno: 12 sesterzi mensili), una figlia illegittima riceva 120 sesterzi (all'anno: 10 sesterzi mensili). 1. Caio Volumnio Memore e Volumnia Alice – a mezzo del loro liberto Volumnio Diadumeno – hanno dichiarato il fondo Quinziano Aureliano assieme al colle Muletate con i boschi – che si trova nel distretto Ambitreo del territorio veleiate e confina con le proprietà di Marco Mommeio Persico e di Satrio Severo e con la strada pubblica – per un valore di 108.000 sesterzi: essi devono ricevere 8.692 sesterzi e ipotecare il fondo suddetto. 2. Marco Virio Nepote ha dichiarato proprietà agrarie – dedotto l'ammontare dell'onere fondiario – per un valore di 310.545 sesterzi: deve ricevere 25.353 sesterzi e ipotecare il fondo Planiano – che si trova nel distretto Giunonio del territorio veleiate e confina con le proprietà di Palameno Prisco e di Velleio Severo e con la strada pubblica –, che egli ha dichiarato per un valore di 14.000 sesterzi; e il fondo Suigiano con tre casali – che si trova nel distretto succitato e confina con le proprietà di Caio Calidio (Proculo) e di Velleio Proculo e con la strada pubblica –, che egli ha dichiarato per un valore di 20.000 sesterzi; e il fondo Petroniano – che si trova nel distretto succitato e confina con le proprietà suddette –, che egli ha dichiarato per un valore di 4.000 sesterzi; e il fondo Manliano Ostiliano con un casale – che si trova nel distretto succitato e confina con le proprietà di Celio Vero e di Bebio Vero e con la strada pubblica –, che egli ha dichiarato per un valore di 11.000 sesterzi: riceve 3.353 sesterzi: e pure il fondo Manliano Storaciano Calpurniano – che si trova nel distretto succitato e confina con le proprietà dei fratelli Ulvi

Stolicini e dei fratelli Vezzi –, che egli ha dichiarato per un valore di 20.000 sesterzi; e <2/3 del> fondo Munaziano Aziano con tre casali – che si trova nel distretto succitato e confina con le proprietà di Valerio Adolescente e di Bebio Vero e con la strada pubblica –, che egli ha dichiarato per un valore di 28.000 sesterzi; e <1/3 del> fondo Munaziano Aziano con i casali – che si trova nel distretto succitato e confina con le proprietà dei fratelli Nevi e dei fratelli Silleli –, che egli ha dichiarato per un valore di 14<.000> sesterzi: riceve 5.000 sesterzi; e pure 11/12 del fondo Arsuniaco con i casali – che si trova nel distretto succitato e confina con la proprietà dei fratelli Celi e con la strada pubblica –, che egli ha dichiarato per un valore di 84.333 sesterzi: riceve 6.000 sesterzi; e pure il fondo Properziano con un casale – che si trova nel distretto succitato e confina con le proprietà di Attilio Palameno e dei fratelli Aiasi e con la strada pubblica –, che egli ha dichiarato per un valore di 21.410 sesterzi; e ¼ del fondo Messiano Alleliano – che si trova nel distretto Domizio del territorio veleiate e confina con le proprietà di Volumnio Crescente e dei fratelli Novelli e con la strada pubblica –, che egli ha dichiarato per un valore di 14.000 <sesterzi>; e ½ del fondo Liciano Viriano – che si trova nel distretto Giunonio del territorio veleiate e confina con le proprietà di Palameno Prisco e di Pullieno Prisco –, che egli ha dichiarato per un valore di 7.600 sesterzi: riceve 3.000 sesterzi; e pure ¾ dei fondi ovvero dei pascoli Nariani Catusniani –, che si trovano nel distretto Giunonio del territorio veleiate e confinano con le proprietà di Caio Celio Vero e Dello Proculo –, che egli ha dichiarato per un valore di 64.000 sesterzi: riceve 4.000 sesterzi; e pure il fondo Munaziano Prestiano Vibiano Vaculeiano – che si trova nel distretto succitato e confina con la proprietà dei fratelli Stoniceli e con la strada pubblica –, che egli ha dichiarato per un valore di 14.000 sesterzi; e pure ½ del fondo Corneliano Collatteriano Flaccelliaco, con la fattoria Munaziana Arteffigia e ¼ della fattoria Vezziana Corneliana – che si trova nel distretto succitato e confina con le proprietà di Celio Vero e

di Catunio Pupillo e con la strada pubblica -, che egli ha dichiarato per un valore di 26.300 sesterzi; e pure 1/2 del fondo Aciliano Alboniano Caniniano - che si trova nel distretto succitato e confina con le proprietà di Dellio Proculo e dei fratelli Ebuze e con la strada pubblica -, che egli ha dichiarato per un valore di 10.432 sesterzi: riceve 4.000 sesterzi ¹⁴ ...

Grazie all'*indulgentia principis* veniva così prevista l'istituzione di un programma socio-economico assistenziale per mantenere fanciulli e fanciulle povere. Si trattava di un prestito ipotecario in denaro verosimilmente a fondo perduto, concesso direttamente dal patrimonio personale dell'imperatore (il cosiddetto *fiscus*) e offerto ai proprietari terrieri della zona. Gli interessi maturati su queste somme sarebbero stati devoluti alle famiglie più bisognose per il sostentamento dei propri figli. Questa importante operazione finanziaria, la prima di una serie di istituzioni alimentari, aveva lo scopo, da un lato, di incrementare le attività agrarie, favorendo gli investimenti dei proprietari terrieri e, dall'altro, di sostenere le famiglie povere per contrastare lo spopolamento delle campagne dell'Appennino piacentino.

Nella *Tabula alimentaria* di Veleia sono attestate, su sei colonne, due serie di obbligazioni ipotecarie (*obligationes praediorum*) per un totale di 1.116.000 sesterzi - rispettivamente era prevista la corresponsione di 72.000 sesterzi nel 101 d.C. e di 1.044.000 tra gli anni 106-114 d.C. - le cui rendite, calcolate con un interesse annuo del 5%, dovevano in seguito venire distribuite, in natura o in contanti, alle famiglie bisognose per il mantenimento dei figli e delle figlie.

Pare riferirsi a una simile iniziativa evergetica con rife-

¹⁴ Traduzione di N. CRINITI, *La 'tabula alimentaria' di Veleia: edizione critica, versione italiana, fortuna*, in *Ager Veleias* 9, 2016, 13.

ramento a un diverso territorio la testimonianza della peggio conservata *tabula Ligurum Baebianorum*, forse del 101 d.C., più antica di quella veleiate e ritrovata nei pressi di Benevento ¹⁵. Anche grazie a questo ritrovamento, è da ritenersi che le istituzioni alimentari sarebbero state estese a diverse città d'Italia, ma ci mancano purtroppo altre testimonianze.

Anche l'imperatore Adriano sembra avere percorso questa via, incrementando addirittura l'elargizione di *alimenta* ¹⁶. Le istituzioni alimentari avrebbero continuato a trovare seguito anche presso gli imperatori successivi fino a Commodo, ma con Costantino avrebbero cessato di funzionare.

7. Obbligazioni alimentari

7.1. L'obbligazione alimentare prevista mortis causa

Anche nell'ambito dell'autonomia privata dei singoli sorgevano obblighi alimentari. L'obbligo di prevedere alimenti fu innanzitutto previsto come proiezione dei legami familiari.

In realtà le fonti attestano, oltre al lemma *alimenta*, anche il lemma *victus*. L'accezione di *victus*, da intendersi come il necessario per vivere, fu peraltro ampliata, nell'interpretazione giurisprudenziale, fino a ricomprendere non solo quanto necessario per mangiare e per bere, ma anche i mezzi per la cura del corpo e quindi ciò con cui ci si ricopre (*vestis*) ¹⁷. Tuttavia, non è chiaro quale sia il rapporto

¹⁵ CIL 9, 1455. Al riguardo cfr. LAURENDI, *Institutum Traiani*, 80 ss.

¹⁶ *Scriptores Historiae Augustae, Vita Hadriani* 7.8.

¹⁷ Si veda soprattutto D. 50.16.43 (Ulpianus 58 ad edictum): *Verbo victus continentur, quae esui potuique cultuique corporis quaeque ad vivendum*

8. *Freschezza del cibo e tecniche di conservazione*

Nel mondo antico mancavano le cognizioni attuali in materia alimentare che si concretizzano nella pretesa, per noi implicita nella nostra vita quotidiana, che il cibo abbia alcune imprescindibili caratteristiche quale la freschezza e che venga tracciata la sua provenienza. A tali cognizioni è conseguita la configurazione di un diritto all'alimentazione sana, la cui tutela è stata garantita dalla legislazione comunitaria più recente e, in particolare, dal regolamento n. 178/2002. Con la finalità di «garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti» (art. 1), la normativa definisce l'alimento (art. 2) e prevede meticolose regole di prevenzione, obbligando gli Stati membri a dotarsi di «sanzioni effettive proporzionate e dissuasive» (art. 17). In particolare, per tutelare gli interessi dei consumatori, sono da sanzionare pratiche fraudolente o ingannevoli, adulterazione di alimenti e ogni altra prassi in grado di indurre in errore il consumatore (art. 8). Nella consapevolezza che l'alimentazione è fondamentale per la sua salute, il diritto a un'alimentazione sana è oggi, in sostanza, riconosciuto come diritto sociale. È chiamato 'diritto della quarta generazione' e, analogamente al diritto all'ambiente, costituisce un diritto per il cui godimento non è sufficiente l'assistenza dei terzi, ma è necessaria la cooperazione dello Stato o di un organismo comunitario.

In un'epoca in cui erano sconosciute le sofisticate tecniche e i mezzi di refrigerazione di cui disponiamo oggi, i Romani conoscevano tuttavia varie modalità di conservazione del cibo. Notoriamente il sale era molto diffuso, ma

anche oltremodo costoso per il lungo procedimento necessario alla sua lavorazione²³. Plauto lascia intendere che i vecchi avari lo tenevano sotto chiave per non darlo ai servi²⁴. Sotto sale venivano comunemente essiccate la carne di maiale e anche il pesce. Il sale veniva aggiunto persino al vino e all'olio, affinché quest'ultimo non si ispessisse e si conservasse più a lungo senza divenire rancido.

Nelle zone fredde, d'inverno, si sfruttava, a scopo di conservazione dei cibi, anche la neve. Si trattava di un bene di pregio, utilizzato pure per presentare i piatti o persino per raffreddare e al contempo allungare il vino²⁵. È ben immaginabile un costo molto elevato della neve, non solo perché non era facile procurarsela a latitudini meridionali, ma anche perché doveva essere portata all'ultimo momento per evitare che si sciogliesse.

Metodo alternativo ed efficace di conservazione era l'ancora oggi diffusa salamoia. Frequenti erano le conserve di tale liquido, in latino *salgama* o *salsamenta*, da cui deriva il termine italiano 'salsamentaria'. Columella racconta di una sofisticata tecnica di conservazione delle cipolle²⁶. Venivano fatte seccare al sole, sistemate poi all'ombra, in recipienti coperti da timo e origano e riempiti di aceto e salamoia. Una volta che il liquido fosse stato assorbito, se ne aggiungeva altro. La salamoia veniva utilizzata non solo per conservare verdure e pesci, ma anche – pare oggi strano – per la frutta, ad esempio pesche e albicocche.

²³ Cfr. *supra* § 3.3, in relazione all'elevato prezzo che gli era attribuito nell'editto di Diocleziano.

²⁴ Plautus, *Persa* 266-267.

²⁵ Plinius, *Epistulae* 1.15. Sull'uso della neve come decoro per la presentazione della pietanza, cfr. *supra* § 3.5; per la critica di Seneca al riguardo cfr. *infra* § 12.3.4.

²⁶ Columella, *De re rustica* 12.10.1-2.

Un altro metodo di conservazione della carne consisteva nella bollitura. Oltre a ottenere un buon brodo, la carne così cucinata rimaneva commestibile per più di una settimana.

Cibo frequente per i soldati in viaggio era il pan biscottato (*bucellatum*). Per fare in modo che si conservasse più a lungo, il pane veniva fatto cuocere due volte, rimanendo così commestibile per mesi.

Problemi creava anche la conservazione del vino, la bevanda più diffusa nell'area mediterranea. È noto come esso, per le sue particolari caratteristiche, necessiti di un luogo protetto dotato di determinate condizioni climatiche e fisiche²⁷. Spesso veniva conservato in tini (*dolia*). La castica in tema di *dolia* è molto ampia, soprattutto in ragione di difetti degli stessi con i danni che ne potevano derivare. Se i *dolia* locati erano difettosi, era a carico del locatore il rischio della fuoriuscita e quindi della perdita del vino, come emerge da:

D. 19.2.19.1 (Ulpianus 32 ad edictum): *Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum effluerit, tenebitur in id quod interest nec ignorantia eius erit excusata: et ita Casius scripsit. aliter atque si saltum pasuum locasti, in quo herba mala nascebatur: hic enim si pecora vel demortua sunt vel etiam deteriora facta, quod interest praestabitur, si scisti, si ignorasti, pensionem non petes, et ita Servio Laeoni Sabino placuit.*

Se qualcuno, ignaro, avrà locato botti difettose e poi il vino sarà fuoriuscito, sarà tenuto nella misura dell'interesse <del conduttore>, né verrà scusata la sua ignoranza; e così scrisse Cassio. Diversamente <è> nel caso in cui hai locato un terreno da pascolo su cui cresceva erba velenosa: infatti, in tal caso, se il bestiame è morto o anche se ha subito un danno, si

²⁷ Sul tema del vino cfr. *supra* § 3.2.

presterà ciò che corrisponde all'interesse <del conduttore>, se lo hai saputo; se <invece> non lo sapevi, non richiederai il canone. E così sembrò bene a Servio, Labeone e Sabino.

Nel suo commentario all'editto, Ulpiano riporta l'opinione del giurista Cassio in merito al rischio del perimento della cosa locata. Se a essere locate erano botti difettose, il locatore rispondeva anche se ignorava il difetto. La soluzione del *periculum* a carico del locatore è peraltro diversa – prosegue Ulpiano – se, anziché il perimento del vino, ci fosse stato il perimento del bestiame pascolato su un terreno locato su cui cresceva erba velenosa; in questo caso il locatore rispondeva solo se era a conoscenza della velenosità del foraggio.

Accanto ai *dolia*, vi era una varietà di altri contenitori possibili utilizzati per la conservazione del prezioso frutto della vendemmia. La testimonianza giuridica più istruttiva al riguardo, nel senso che enumera, oltre ai *dolia*, ben cinque diversi recipienti diffusi nella prassi, e cioè *amphorae*, *cupulae*, *cuppulae*, *utres* o *cullei*, è la seguente:

D. 33.6.3.1 (Ulpianus 23 ad Sabinum): *Si vinum legatum sit, videamus, an cum vasis debeatur. et Celsus inquit vino legato, etiamsi non sit legatum cum vasis, vasa quoque legata videri, non quia pars sunt vini vasa, quemadmodum emblemata argenti (scyphorum forte vel speculi), sed quia creditibile est mentem testantis eam esse, ut voluerit accessioni esse vino amphoras: et sic, inquit, loquimur habere nos amphoras mille, ad mensuram vini referentes. in dolitis non putaverum, ut vino legato et dolia debeantur, maxime si depressa in cella vinaria fuerint aut ea sunt, quae per magnitudinem difficile moventur. in cuppis autem sive cuppulis putaverim tendum et ea deberi, nisi pari modo immobiles in agro vel instrumentum agri erant. vino legato utres non debebuntur: nec culleos quidem deberi dico.*

Se è legato del vino, vediamo se sia dovuto assieme ai suoi

contenitori. Celso dice che quando il vino è legato, anche se non è legato con i contenitori, essi appaiono ugualmente essere legati, non perché i contenitori sono parti del vino, come per esempio gli ornamenti all'argento (così come deve essere per le coppe o lo specchio), ma perché è verosimile che l'intenzione del testatore fosse quella di considerare le anfore come fossero un'accessione al vino; e così, disse, noi parliamo di avere un migliaio di anfore, riferendoci alla quantità di vino. Dove le botti sono interessate, io non penso che sia vero che quando il vino sia legato, anche le botti siano dovute, specialmente se esse sono fissate nella cella vinaria o sono difficili da spostare a causa della loro dimensione. Tuttavia, nel caso di tini o tinozze, penso che debba ammettersi che esse sono pure dovute, a meno che esse siano allo stesso modo inamovibilmente fissate al suolo così da essere un *instrumentum* della terra. Quando il vino è legato, gli otri non saranno dovuti; io dico che non sono dovute neanche le sacche di pelle.

Nel commentario ad *Sabinum* Ulpiano affronta l'interrogativo se nel legato di vino siano dovuti al beneficiario della volontà testamentaria anche i contenitori. Il giurista cita innanzitutto l'opinione del suo predecessore Celso, che propende per il carattere accessorio dei recipienti anche alla luce del fatto che il contenitore costituisce spesso l'unità di misura della quantità del vino. Ulpiano non condivide pienamente tale lettura²⁸, ritenendo che fosse necessario differenziare a seconda dei contenitori. Nel caso di *dolia*, *cupulae* o *cuppulae* è sicuramente dovuto solo il vino se essi erano fissati al suolo o, nel caso dei *dolia*, erano inamovibili per le loro dimensioni. Se si tratta invece di

²⁸ Che la soluzione fosse controversa nella giurisprudenza romana è dimostrato dalla posizione di Proculo in D. 33.6.15 (5 *epistularum*), convinto del fatto che fosse comunque dovuto solo il vino e non il recipiente; sul tema cfr. anche D. 33.6.6 (Proculus 5 *epistularum*).

utres o cullei, il giurista propende comunque per la soluzione che i recipienti non sono dovuti.

Che i contenitori venissero sigillati con il nome del produttore, trova menzione anche nelle fonti giuridiche, come:

D. 19.2.11.3 (Ulpianus 32 ad edictum): *Qui vinum de Campania transportandum conduxisset, deinde mota a quodam controversia signatum suo et alterius sigillo in apothecam deposuisset, ex locato tenetur, ut locatori possessionem vini sine controversia reddat, nisi culpa conductor careret.*

Colui che avesse preso in conduzione vino al fine di trasportarlo dalla Campania e poi, nel momento in cui un terzo instaura una controversia, lo avesse depositato in una cantina, segnandolo con il proprio sigillo e con quello dell'altro, è tenuto <con l'azione> di locazione, perché restituisca il possesso del vino, senza che gli venga addebitato alcunché, a meno che sia ravvisabile una sua colpa.

In questo passo Ulpiano riferisce di un caso di trasporto di vino campano che per errore veniva sigillato con il nome del trasportatore anziché con quello del proprietario. La soluzione è nel senso che il trasportatore doveva restituire il vino a colui che aveva richiesto il trasporto. Se infatti aveva operato senza colpa, confondendo il vino trasportato con il suo, non era tenuto a pagare altro. L'azione esperibile dal proprietario del vino contro il trasportatore era l'*actio locati*.

9. La mancanza di una fattispecie repressiva delle frodi sanitarie

Sebbene l'età antica non conoscesse ovviamente un diritto soggettivo all'alimentazione sana, è evidente che, già

a quell'epoca, nessuno volesse nutrirsi di cibo in cattivo stato di conservazione né di scarsa qualità né tantomeno adulterato. Sono, in particolare, le fonti letterarie a mandarci alcuni preziosi spaccati di vita sociale al riguardo. In una sua commedia Plauto si prende, per esempio, gioco dei *pisces fetidi* trasportati dai muli in ceste maleodoranti, destinati forse ai meno abbienti²⁹. Lo stesso autore racconta del servo Siro cui era stato esplicitamente assegnato il compito di fare in modo che il pesce non avesse a guastarsi. Anche il poeta Marziale sottolinea che il pesce dovesse essere fresco³⁰.

Di qualità scadente racconta anche Apicio quando suggerisce l'accorgimento di migliorare l'olio spagnolo a buon mercato con un tritato di erbe e radici, che avrebbe potuto conferirgli il sapore e l'aroma del più pregiato e costoso olio dell'Istria³¹.

Circolavano peraltro prodotti non solo non freschi, ma anche talvolta contaminati. Dal punto di vista penalistico, la condotta di chi impartisse cibi contraffatti era peraltro incriminata solo come lesione individuale, se il cibo avvelenato portava alla morte chi lo aveva ingerito. In questo caso, la condotta era punita come omicidio per avvelenamento³². L'adulterazione o la contraffazione di prodotti non era quindi una condotta punita in sé in quanto lesiva della salute pubblica, ma solo in ragione della sommini-

²⁹ Plautus, *Captivi* 813-816.

³⁰ Martialis, *Epigrammaton libri 4.4*, 13.79.

³¹ Apius Celsius, *De re coquinaria* 1.4.1: *In oleo Spano mittes hellenium et cyperi et folia lauri non vetusta, tursa omnia et cribellata, ad levissimum pulverem redacta, et sales frictos et tritos, et per triduum vel plus promisce diligenter. Post haec aliquanto tempore patere requiescere, et Liburnicum omnes putabunt.*

³² Sull'istituzione di una *quaestio de veneficiis* tra l'epoca giaciana e quella di Silla, si veda F. BOTTA, *Profili essenziali di storia del diritto e processo penale romano*, Cagliari, 2016, 37.

strazione dannosa; mancava infatti nell'esperienza giuridica romana un precedente della repressione della frode alimentare sanitaria, punita oggi dagli artt. 439 e 440 c.p. quale delitto contro l'incolumità pubblica.

10. La repressione delle frodi commerciali

Se le frodi sanitarie non risultano autonomamente considerate sul piano giuridico, le fonti romane attestano quelle messe in atto nell'esercizio delle attività commerciali ed evidenziano come fosse una priorità l'impegno innanzitutto a prevenirle. A tale funzione erano deputati gli edili e più tardi il *praefectus urbi*. Cicerone racconta per esempio del magistrato Celio, che avrebbe dovuto come edile fattivamente confrontarsi *cum tabernariis*³³. Peraltro, non sempre i magistrati erano a loro volta corretti, se Petronio (I sec. d.C.) nel Satyricon racconta di una deprecabile collusione tra edili e panettieri³⁴.

Sul piano repressivo, il diritto criminale puniva genericamente il falso³⁵. Un *decretum divi Hadriani* avrebbe previsto la *relegatio ad insulam* specificamente contro coloro che falsificassero i pesi³⁶. La fattispecie della contraffazione dei pesi risulta essere già prima oggetto di una certa *lex Silia de ponderibus*, che avrebbe introdotto già nel III sec. a.C. una repressione di carattere pubblicistico del falso³⁷ e punito le condotte dei magistrati che avessero

falsificato pesi o misure o fossero stati d'accordo con i comportamenti fraudolenti di terzi.

Al di fuori della tutela criminalistica, è attestata una tutela penalistica, tramite gli strumenti del processo privato, contro le frodi commerciali. L'esperienza giuridica romana attesta infatti frodi commerciali nelle operazioni di pesatura della merce tramite bilancia e la loro sanzione. La bilancia funzionava con il principio delle leve e poteva essere a due piatti, presentando una lunga asta, le cui estremità reggevano, tramite fili o catenelle, due piattini. Su uno dei due piatti veniva collocata la massa campione, che era di forme e materiali diversi, per esempio in marmo, granito o basalto, ed era contrassegnata dal suo peso specifico, sul secondo piatto veniva invece disposta la merce da pesare. L'asta era in equilibrio se la merce raggiungeva esattamente il peso contrassegnato.

In alternativa, di solito nel caso di pesatura di merce più grossolana, la bilancia era una stadera con un solo piatto e un'asta graduata sulla quale correva un certo peso che segnava le libbre. Quando il braccio graduato raggiungeva una posizione orizzontale, si leggeva il peso cercato.

In entrambi i casi si poteva verificare che i pesi utilizzati fossero contraffatti³⁸. La fattispecie di frode commerciale risulta ricorrere in tre passi del Digesto in diverse varianti³⁹:

D. 19.1.32 (Ulpianus 11 ad edictum): *Si quis a me oleum quod emisset adhibitis iniquis ponderibus accepisset, ut in modo me falleret, vel emptor circumscriptus sit a venditore ponderibus*

vedimento cfr. anche M. RIZZI, *Ex iniquitatibus mensurarum et ponderum. Appunti intorno alle frodi metrologiche nell'antichità greca e romana*, in *Revisita internacional de derecho romano (RIDROM)*, 2013, 303.

³⁸ Sul ritrovamento di pesi di età romana che risultano evidentemente contraffatti, si veda RIZZI, *Ex iniquitatibus*, 290.

³⁹ Sui passi e su una loro comparazione, cfr. I. FARGNOLI, *Ricerche sul furto in diritto romano. Qui sciens indebitum accipit*, Milano, 2006.

³³ Cicero, *Ad familiares* 8.6.

³⁴ Petronius, *Satyricon* 44. Sul Satyricon si veda anche *infra* § 12.2.3.

³⁵ Sulla *quaestio de falsis* inizialmente prevista solo contro il falso testamentario e nummario, si veda BOTTA, *Profili*, 42.

³⁶ D. 48.10.32.1 (Modestinus 1 de poenis).

³⁷ Cfr. M. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, 1991, 76; si veda anche 73 a proposito della datazione della legge. Sul prov-

minoribus, Pomponius ait posse dici venditorem sibi dare oportere quod plus est petere: quod habet rationem: ergo et emptor ex empto habebit actionem, qua contentus esse possit.
Se uno avesse comprato dell'olio da me, e lo avesse preso in consegna facendo uso di pesi falsi, in modo da ingannarmi sulla quantità, o, <viceversa>, qualora il compratore sia stato ingannato dal venditore grazie all'uso di pesi più leggeri, Pomponio afferma che si può dire che il venditore può chiedere che debba essergli ridato quanto <il compratore> abbia avuto di più. Ciò a ragione; pertanto, anche il compratore avrà azione da compera, con la quale può essere soddisfatto.

Ulpiano, citando Pomponio, riferisce nel suo commentario all'editto di un acquisto di olio in cui si è fatto uso di masse campione contraffatte: più leggere rispetto a quanto dichiarato, per cui il venditore conseguiva un prezzo superiore rispetto al valore della merce in rapporto al suo peso o più pesanti rispetto a quanto dichiarato, per cui il compratore pagava al venditore un prezzo inferiore rispetto al valore della merce in rapporto al suo peso.

Lo stesso Ulpiano più avanti nel commentario all'editto sembra riprendere la stessa fattispecie, prospettando la complicazione dell'intervento del terzo:

D. 47.2.52.22 (Ulpianus 37 ad edictum): *Maiora quis pondera tibi commodavit, cum emeret ad pondus: furti eum venditori teneri Mela scribit: te quoque, si scisti, non enim ex voluntate venditoris accipis, cum erret in pondere.*

Qualcuno diede a te in comodato dei pesi, dal momento che tu compravi a peso; Mela scrive che quello era tenuto per furto nei confronti del venditore; e anche tu eri tenuto, se ne eri a conoscenza; infatti, tu non ricevesti la merce in presenza della volontà del venditore, che si trovava a sbagliare sul peso della merce.

Qui era il terzo ad avere dato in prestito pesi contraffat-

ti. Non si specifica invero quale fosse la merce in questione, ma si arguisce dal contesto che si trattasse di cose fungibili che necessitavano di essere pesate per potere essere vendute. Invero la *quaestio* delineata nel passo è relativa a chi fosse il legittimato passivo all'*actio furti*. Non si discute se ricorresse o meno il furto, che risulta essere un dato scontato, ma solo nei confronti di chi il venditore defraudato potesse agire per furto. Come riferisce Ulpiano, Mela risolve il caso, decidendo che il venditore potesse agire contro il comodante, cioè contro colui che aveva fornito i pesi al compratore. Ma viene profilata un'ipotesi ulteriore nell'ambito della quale il comodante non era l'unico legittimato passivo dell'azione per il furto: se *Tu* – il comodatario-compratore – era a conoscenza dell'alterazione dei pesi, anch'egli era tenuto per furto.

La decisione di Mela, che delinea senz'altro una figura molto ampia di furto, non può non essere confrontata con la soluzione di una fattispecie che risulta analoga attribuita a Trebazio e riportata dai compilatori nel titolo *De dolo malo* del Digesto:

D. 4.3.18.3 (Paulus 11 ad edictum): *De eo qui sciens commodasset pondera, ut venditor emptori merces adpenderet, Trebatius de dolo dabat actionem. atquin si maiora pondera commodavit, id quod amplius mercis datum est repeti condicione potest, si minora, ut reliqua merx detur ex empto agi potest: nisi si ea condicione merx venit, ut illis ponderibus traderetur, cum ille decipiendi causa adfirmasset se aequa pondera habere.*

Trebazio accordava l'azione di dolo contro colui che aveva dato in comodato dei pesi contraffatti, con i quali il venditore pesasse la merce per il compratore. Pertanto, se quello ha dato in comodato dei pesi maggiorati, la quantità di merce che è stata data in più può essere chiesta in restituzione tramite l'azione di ripetizione, se sono stati comodati pesi diminuiti, affinché sia consegnata la merce residua, (il com-

pratore) può agire con l'azione di compera; a meno che la merce sia stata venduta alla condizione che venisse consegnata nella misura pesata con quei pesi, allorché quello abbia affermato di possedere pesi esatti allo scopo di ingannare.

Nella prima parte del passo Paolo, rifacendosi a Trebazio, prospetta un altro caso di alterazione delle misure. Anche qui sono state date in comodato false misure per la pesatura della merce da comprare. Invero, la frase finale *ut venditor emptori merces adpenderet* potrebbe intendersi nel senso che i pesi siano stati dati non già al compratore, ma al venditore, per cui sarebbe stato quest'ultimo a vendere la merce a un prezzo superiore rispetto alla quantità consegnata al compratore. Tuttavia, il seguito del passo, introdotto da *atquin* e da attribuirsi alla mano di Paolo, sembra smentire tale ipotesi. Infatti, se Trebazio menziona quale forma di tutela del venditore solo l'azione per il dolo, Paolo contrappone, sul piano della sussidiarietà di tale rimedio, la possibilità di trovare un altro modo di soddisfacimento delle pretese di parte, parlando prima di *condictio indebiti* e solo dopo di *actio empti*. Paolo precisa infatti che, nel caso di *pondera maiora*, il venditore esercitava l'azione di ripetizione per la quantità maggiore di merce trasferita, invece, nel caso di *pondera minor*, il compratore poteva ricorrere all'*actio empti* per ottenere la *reliqua merx*. Ora, dal fatto che il riferimento sia prima all'ipotesi dei *pondera maiora* e solo dopo a quella dei *pondera minor*, pare, in sostanza, potersi arguire che, in esordio del passo, Trebazio si riferisse al caso dei *pondera maiora* e quindi a quello in cui i pesi erano stati dati al compratore e a essere depauperato dalla vendita fosse il venditore. E se così si intende il testo, esso risulta descrivere la medesima fattispecie prospettata nel passo di Mela⁴⁰.

⁴⁰ In questo senso già FARGNOLI, *Ricerche*, 142. Per l'ipotesi che non sia

Peraltro, se, come Mela, anche Trebazio prospettava un caso di *maiora pondera*, quello che distingue nettamente le due testimonianze è la risoluzione del caso. Trebazio infatti, tralasciando completamente di considerare l'eventuale responsabilità del comodatario per l'eccedenza di prezzo percepita, fa riferimento esclusivamente alla posizione del comodante. E, secondo lui, il comodante non era convenibile con l'azione per il furto, come riconosceva Mela, ma con l'azione per il dolo.

Non legata alla misurazione del peso del prodotto alimentare, ma a un inganno posto in essere genericamente nel corso di una vendita di farina si pone il passo:

D. 47.2.52.11 (Ulpianus 37 ad edictum): *Apud Labeonem relatum est, si siliginario quis dixerit, ut quisquis nomine eius siliginem petisset, ei daret, et quidam ex transeuntibus cum audisset, petiit eius nomine et accepit: furti actionem adversus eum, qui suppetet, siliginario competere, non mihi: non enim mihi negotium, sed sibi siliginarius gessit.*

Labeone riferisce il seguente caso: se qualcuno disse al fornaio di dare della farina a chi fosse venuto a suo nome a richiederla e un passante, avendo udito ciò, la richiese a nome di quello e la ottenne: l'azione di furto contro colui che la richiese spetta al fornaio, non a me; infatti il fornaio concluse l'affare non con me, ma con lui.

Nel testo un tale, non meglio identificato, si decide di acquistare una particolare qualità di frumento pregiato, della *siligo*⁴¹, una farina più bianca tratta dal *tritium*, che

necessariamente da ravvisarsi un'analogia tra la fattispecie descritta da Mela e quella descritta da Trebazio e che, a essere depauperato dal comodato dei pesi alterati al venditore, fosse comunque il compratore, cfr. F. CURSI, *L'eredità dell'actio de dolo e il problema del danno meramente patrimoniale*, Napoli, 2008, 31 nt. 16.

⁴¹ Cfr. I. FARGNOLI, *Il passante truffaldino e il furto di frumento in una te-*

consentiva la preparazione di un pane delicato, molto gustoso e destinato alle tavole dei più benestanti della società romana. In realtà manca qui un riferimento esplicito a una compravendita, ma che sia intervenuta una vendita di grano sembra arguibile dal contesto della fattispecie presentata. Una volta tratteggiato il caso, Ulpiano prosegue riproponendo il responso di Labeone. Il giurista di età augustea qualifica qui la condotta senza dubbio come furto, ma si pone l'interrogativo relativo alla legittimazione ad agire per tale delitto contro il passante. Legittimato a esperire l'*actio furti* è senz'altro – secondo Labeone – il venditore di frumento e non il compratore, perché il *negotium gerere* è intercorso tra venditore e il passante. È il venditore, vincolato all'obbligazione di consegna nei confronti del compratore, ad avere erroneamente eseguito il negozio a favore del truffatore. È pertanto equo, nel ragionamento del giurista, che l'onere dell'iniziativa processuale sia a suo carico.

11. La tutela contro i vizi del cibo acquistato

È ben noto che, nel caso di acquisto di *res* viziate era prevista una tutela civilistica del compratore contro i vizi stessi. Non esisteva peraltro una forma di tutela specifica per i prodotti alimentari né era contemplata una responsabilità aggravata nei confronti del consumatore.

Gli edili curuli, competenti per le compravendite concluse in pubblici mercati, idearono due rimedi perché il compratore potesse reagire all'acquisto di una cosa vizziata. Con l'*actio redhibitoria*, da esperirsi entro sei mesi, il compratore otteneva la restituzione del prezzo previa resti-

stimonianza di Labeone, in C. CASCIONE-C. MASI DORIA (a cura di), *Fides humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, 3, Napoli, 2007, 1711 ss.

tuzione della cosa acquistata. Con l'*actio aestimatoria* o *quanti minoris*, invece, il compratore aveva la possibilità di conservare la cosa acquistata e di ottenere un rimborso del prezzo pagato, proporzionalmente alla diminuzione del suo valore a causa del vizio. La prima azione aveva per effetto che le parti venissero messe nella condizione precedente alla conclusione del contratto, come se non fosse stato concluso. Con la seconda azione a disposizione in alternativa, il compratore otteneva invece una riduzione del prezzo. I magistrati, nell'introdurre i due rimedi, avevano distinto tre diversi presupposti necessari all'esperimento degli stessi: che il venditore non avesse fatto la dichiarazione dei vizi o che avesse dichiarato qualità inesistenti o infine che avesse dolosamente taciuto tali vizi al compratore. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la responsabilità edilizia prescindeva da ogni indagine sulla mala fede del venditore: questi rispondeva dei vizi non dichiarati o della mancanza delle qualità affermate o promesse anche qualora avesse in buona fede ignorato il vizio della cosa venduta.

Questi efficaci rimedi trovavano però il limite non solo nella rigidità dei presupposti, ma anche nell'esperibilità degli stessi solo in caso di compravendite sui mercati e quindi solo nell'ipotesi in cui oggetto del contratto fossero servi o bestiami. Con il tempo si avvertì l'esigenza di ampliare l'ambito applicativo di questa tutela in tale prospettiva e si ammise l'esperibilità dell'*actio empti* in alternativa alle azioni redibitoria ed estimatoria⁴².

L'azione civile e di buona fede, in generale a tutela del compratore, trovò quindi applicazione in caso di vizi di qualsiasi oggetto ed era esperibile non solo per compravendite di servi e bestiami, ma anche di qualsiasi altro og-

⁴² Sul rapporto tra azioni edilizie e *actio empti* si rinvia a DONADIO, *La tutela*, 1 ss.

getto. Si trattava pertanto del rimedio a disposizione del compratore anche in caso di acquisto di prodotti alimentari viziosi, purché il venditore avesse tenuto un comportamento contrario alla buona fede.

Per menzionare solo alcune delle moltissime testimonianze giuridiche pervenute nel Digesto sul tema, Gaio (II sec. d.C.) descrive un caso di vendita di *dolia* contenenti vino:

D. 18.6.16(15) (Gaius 2 cottidianarum rerum): *Si vina quae in doliis erunt venierint eaque, antequam ab emptore tollentur, sua natura corrupta fuerint, si quidem de bonitate eorum affirmavit venditor, tenebitur emptori: quod si nihil affirmavit, emptoris erit periculum, quia sive non degustavit sive degustando male probavit, de se queri debet. plane si, cum intellegeret venditor non duraturam bonitatem eorum usque ad in eum diem quo tolli deberent, non admonuit emptorem, tenebitur ei, quanti eius interesset admonitum fuisse.*

Se sarà stato venduto del vino, che si trova nelle giare, e se tale vino, per sua natura, sarà andato a male prima che venisse portato via dal compratore, il venditore sarà tenuto nei confronti del compratore, se però avrà dichiarato la buona qualità del vino. Se, invece, non ha dichiarato nulla, il rischio e pericolo graverà sul compratore, perché quest'ultimo deve imputare a sé l'accaduto, sia che non abbia proceduto all'assaggio, sia che l'abbia fatto male. Certo, se il venditore non abbia avvertito il compratore, pur rendendosi conto che la buona qualità del vino non si sarebbe mantenuta fino al termine in cui lo si sarebbe dovuto ritirare, egli sarà tenuto nei confronti del compratore nella misura dell'interesse di quest'ultimo ad essere avvertito.

Il vino veniva però ad alterarsi prima che tali recipienti venissero consegnati al compratore. Poco rilevava di che alterazione si trattasse: poteva consistere nel fatto che il vino fosse divenuto aceto, ma anche che avesse solo pro-

dotto la fioretta. Quanto importa è che — purché il venditore avesse in precedenza fatto una dichiarazione sulla bontà del vino — in entrambi i casi il compratore poteva esperire l'*actio empti*. Solo se il venditore non avesse detto nulla sulla bontà del vino, sarebbe venuta meno la possibilità di esperirla e si sarebbe applicato il principio *periculum est emptoris*, con la conseguenza che sarebbe stato il compratore a doversi fare carico del deperimento del vino. Gaio fornisce anche una motivazione di tale soluzione, affermando come fosse onere del compratore provare il vino, e farlo in modo adeguato. Infatti, la sua alterazione sembra doversi ascrivere o al momento precedente alla vendita o a un momento successivo, ma precedente alla *degustatio*. Per questa ragione, se il venditore non avesse dichiarato nulla sulla bontà del vino, sarebbe stato il compratore a dovere farsi carico dell'eventuale alterazione, senza che potesse essergli riconosciuta la possibilità di rivalersi sulla controparte.

A questa soluzione il giurista introduce però un temperamento legato allo stato psicologico del venditore. Anche in mancanza di sue dichiarazioni, se il venditore sapeva che la bontà del vino non sarebbe stata duratura fino al momento della consegna, era tenuto — sempre con l'*actio empti* — nei confronti del compratore per non averlo avvertito dell'alterazione della merce.

Come emerge anche dal passo gaiano menzionato, dunque, con l'ambito dell'esperibilità dell'*actio empti* si intreccia anche la questione del rischio del perimento della cosa venduta. In particolare, nel commercio del vino si poneva il problema della deperibilità della merce venduta e di chi dovesse sopportarne il *periculum*. Del resto l'incertimento del vino e la formazione di mucillagine erano fenomeni diffusi all'epoca in ragione dei processi approssimativi di vinificazione e di conservazione del vino.

Una testimonianza del Digesto attesta un caso di scadimento del vino con riferimento a un contratto di affitto:

D. 19.2.15.2 (Ulpianus 32 ad edictum): *Si vis tempestatis calamitosae contigerit, an locator conductori aliquid praestare debeat, videamus. Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono praestare debere ait, ut puta fluminum gurgulorum sturnorum et si quid simile acciderit, aut si incurus hostium fiat: si qua tamen vitia ex ipsa re oriantur, haec damno coloni esse, veluti si vinum coacuerit, si raucis aut herbis segetes corruptae sint. sed et si labes facta sit omnemque fructum tulerit, damnum coloni non esse, ne supra damnum seminis amissi mercedes agri praestare cogatur. sed et si uredo fructum oleae corruerit aut solis fervore non adsueto id acciderit, damnum domini futurum: si vero nihil extra consuetudinem acciderit, damnum coloni esse. idemque dicendum, si exercitus praeteriens per lasciviam aliquid abstulit. sed et si ager terrae motu ita corruerit, ut nusquam sit, damno domini esse: oportere enim agrum praestari conductori, ut frui possit.*

Se sia sopraggiunta una forza tempestosa e calamitosa, è da vedere se il locatore debba prestare qualcosa al conduttore. Servio afferma che il proprietario deve rispondere al colono per ogni forza alla quale non <si> può resistere, come, per esempio, <la forza> dei fiumi, delle cornacchie e degli stormi e, se sia accaduto qualcosa di simile, oppure se vi sia un'incursione di nemici; se, però, qualche vizio sia originato dalla cosa stessa, questo è a danno del colono, come per esempio, nel caso in cui il vino sia divenuto aceto o se le messi si siano guastate per erbacce o vermi. Ma anche se si sia verificata una frana ed abbia portato via ogni frutto, il danno non è del colono, affinché non sia costretto a prestare il canone del campo, oltre <a dover sopportare> il danno della semenza persa. E pure se il frutto dell'ulivo si sia guastato per malattia e se ciò sia avvenuto per un insolito caldo, il danno sarà del proprietario; se poi non sia successo nulla al di fuori del consueto, il danno è del colono. E bisogna dire lo

stesso se un esercito, passando, con condotta dissoluta sottrasse qualcosa. Ma anche se il campo abbia ceduto per un terremoto in modo tale da non esistere più, il danno è del proprietario. Infatti, egli deve garantire al conduttore che possa fruire del campo.

Dell'articolata casistica descritta da Ulpiano interessa qui la produzione di vino da un fondo dato in affitto. Se per un *vitium ex ipsa re* il vino diviene aceto, a sopportare il rischio del deterioramento è l'affittuario. L'opinione, citata da Ulpiano, risale a Servio e risolve il caso nel senso che l'affittuario rimane vincolato al pagamento del canone, nonostante si ritrovi a disporre di aceto e non già di vino. Diversa è la soluzione nel caso in cui il deterioramento di olive è determinato da *vis maior* e non già da una problematica legata alla produzione. Se quindi il caldo eccessivo e imprevedibile danneggia le olive, il *periculum* grava su chi affitta il fondo e non su chi lo detiene.

Essendo frequente l'ipotesi di scadimento del vino, si diffuse sul piano dell'autonomia contrattuale allora la prassi di concludere, in sede di contrattazione, il *pactum degustationis*, che si inseriva eventualmente come elemento accidentale del contratto di compravendita. Al compratore sarebbe spettato l'assaggio per verificare lo stato di conservazione del vino. Nell'ipotesi in cui non veniva previsto esplicitamente un termine per effettuare la degustazione, questa poteva essere compiuta fino al momento della consegna della merce. Il foro che compariva nella parte inferiore del corpo di numerose anfore o contenitori, chiuso da un turacciolo, serviva verosimilmente per facilitare l'operazione della *degustatio*. Una volta compiuto l'assaggio oppure trascorso il termine utile per effettuarlo, il pericolo dell'inacetimento del vino o della formazione di mucillagine (*periculum acoris et mucoris*) veniva imputato all'acquirente stesso; se invece la *degustatio* non era stata

prevista, tale rischio gravava sul compratore al momento della conclusione stessa del contratto. La clausola della *degustatio* poteva essere prevista per qualsiasi tipo di vendita:

D. 18.6.4 pr. (Ulpianus 28 ad edictum): *Si quis vina vendiderit et intra diem certum degustanda dixerit, deinde per venditorem steterit, quo minus degustarentur, utrum praetorium dumtaxat periculum acoris et mucoris venditor praestare debet, an vero etiam die praeterito (ut, si forte corrupta sint posteaquam dies degustandi praeterit, periculum ad venditorem pertineat), an vero magis emptio sit soluta (quasi sub condicione venierint, hoc est si ante diem illum fuissent degustata)? Et intererit, quid actum sit: ego autem arbitror, si hoc in occulto sit, debere dici emptionem manere, periculum autem ad venditorem respicere etiam ultra diem degustando praefinitum, quia per ipsum factum est.*

Se taluno abbia venduto del vino e fissato il termine entro il quale debba avvenire l'assaggio, e poi sia dipeso dal venditore stesso che l'assaggio non sia avvenuto, <si pone la questione> se egli debba garantire soltanto per il rischio e pericolo che diventi aceto e per quello della muffa per il periodo anteriore al termine fissato o anche <per il periodo successivo> trascorso tale termine (di modo che se il vino è andato a male dopo che sia passato il giorno fissato per l'assaggio, il rischio e pericolo gravi sul venditore), o se, invece, non sia piuttosto sciolta la vendita (in quanto avvenuta in certo qual modo sotto condizione, e cioè che l'assaggio avvenisse prima di quel giorno). E rileverà cosa sia stato in concreto concluso; se ciò non risulti, io, poi, ritengo che si debba dire che la vendita permanga, ma che il rischio e pericolo gravi sul venditore anche oltre il termine fissato per l'assaggio, in quanto è dipeso da lui <che l'assaggio non sia stato effettuato>.

Ulpiano riferisce che, se la clausola di assaggio è prevista dalle parti, ma il compratore non ha potuto assaggiare il vino per cause ascrivibili al venditore, il contratto è da

ritenersi concluso validamente, ma il rischio del deterioramento del vino prima della consegna rimane a carico del venditore. Ne deriva che, se il vino consegnato sia nel frattempo divenuto aceto o ammuffito, il compratore non è tenuto a corrispondere il prezzo al venditore.

È al riguardo interessante un altro passo del giurista Ulpiano:

D. 18.6.4.1 (Ulpianus 28 ad edictum): *Si aversione vinum venit, custodia tantum praestanda est. Ex hoc apparet, si non ita vinum venit, ut degustaretur, neque acorem neque mucorem venditorem praestare debere, sed omne periculum ad emptorem pertinere: difficile autem est, ut quisquam sic emat, ut ne degustet. Quare si dies degustationi adiectus non erit, quandoque degustare emptor poterit et quoad degustaverit, periculum acoris et mucoris ad venditorem pertinebit: dies enim degustationi praestitutus meliorem conditionem emptoris facit.*

Se è stato venduto del vino in blocco, da parte del venditore deve essere garantita soltanto la custodia. Da ciò risulta che, se il vino non è stato venduto con la clausola che ne prevede l'assaggio, il venditore non risponde per il vino che si sia inacetito o ammuffito, ma ogni rischio e pericolo grava sul compratore. È, però, difficile che qualcuno compri <del vino> senza prevedere l'assaggio. Per la qual cosa, se non sia stata aggiunta la clausola relativa al giorno per l'assaggio stesso, il compratore potrà assaggiarlo in qualsiasi momento e finché non l'abbia assaggiato il rischio e pericolo che diventi aceto e della muffa graverà sul venditore. L'aver fissato un termine per l'assaggio rende, infatti, migliore la situazione del compratore.

Il giurista riferisce che fosse insolito non prevedere nella vendita del vino in blocco (*per aversionem*) e del vino contenuto in *dolia* la clausola dell'assaggio, da cui si arguisce e *contrario* che tale clausola fosse oltremodo diffusa.

I giuristi affrontano anche il problema del rapporto fra degustazione e *mensura*, là dove la prima prevedeva l'assaggio, la seconda la verifica sulla quantità della merce. Su questa distinzione è molto chiara l'affermazione di Paolo:

D. 18.1.34.5 (Paulus 33 ad edictum): *Alia causa est degustandi, alia metiendi: gustus enim ad hoc proficit, ut improbare liceat, mensura vero non eo proficit, ut aut plus aut minus veneat, sed ut appareat, quantum ematur.*

La funzione della degustazione è diversa da quella della misurazione: la degustazione, infatti, serve affinché si possa approvare <quanto si è comprato>; la misurazione, invece, non serve a che la quantità di quanto venduto vari in più o in meno, ma a che si accerti la quantità della cosa venduta.

Rispetto all'assaggio, che dipendeva da un'apposita pattuizione, la vendita di un oggetto da misurare non era mai conclusa fino alla misurazione. Solo con tale azione poteva sapersi *quantum ematur*. Ne derivava che, a prescindere dalla volontà delle parti, il rischio contrattuale gravava, fino alla misurazione, sul venditore. In relazione alla misurazione della quantità di vino è significativo:

D. 18.6.1.4 (Ulpianus 28 ad Sabinum): *Si doliare vinum emeris nec de tradendo eo quicquam convenerit, id videri actum, ut ante evacuaentur quam ad vindemiam opera eorum futura sit necessaria: quod si non sint evacuata, faciedum, quod veteres putaverunt, per corbem venditorem mensuram facere et effundere: veteres enim hoc propter mensuram suaserunt, si, quanta mensura esset, non appareat, videlicet ut appareret, quantum emptori perierit.*

Se avrai comprato del vino contenuto in botti senza <che il venditore> si accordasse <con te> in merito alla consegna del vino stesso, è da considerarsi che si sia in concreto concluso che le giare vengano svuotate prima che si renda ne-

cessario il loro uso per la vendemmia: se, poi, le botti stesse non siano state svuotate, si deve fare quanto reputano gli antichi, che il venditore proceda a misurare mediante mastelli e a versare il vino. Gli antichi, infatti, suggerivano di fare ciò per individuare la quantità del vino, nel caso in cui essa non fosse evidente, in modo da fare risultare quale sia rischio a carico del compratore in caso di perimento del vino.

Nel commentario ad *Sabinum* Ulpiano esamina il caso di vendita del vino nell'ipotesi in cui non siano state precisate le modalità dell'adempimento. È da presumersi che la vendemmia costituisca temporalmente un termine di riferimento dal punto di vista interpretativo, perché di regola è in questo momento che le botti vengono svuotate, perché sono necessarie per il nuovo vino. Se non sussiste questa esigenza, è essenziale la misurazione, che costituisce l'individuazione della merce al fine del passaggio del rischio del perimento del vino al compratore.

Se la *misuratio* era quindi da tenere ben distinta rispetto dalla *degustatio*, esisteva un'alternativa al *pactum degustationis*: le parti potevano ricorrere al *pactum displicentiae*, che rinviava a un terzo, e non al compratore, l'esame della qualità della merce, in modo che potesse essere valutata in maniera il più possibile oggettiva⁴³.

12. Il cibo come piacere e veicolo di relazioni

Già in età romana non era il nutrimento a essere l'unica funzione del cibo. In una dimensione molto diversa da

⁴³ Sul *pactum displicentiae* cfr., da ultima, L. DE MADDALENA, *Perle di qualità? La dazione ai fini dell'acquisto tra utilità delle parti e atipicità negoziale*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 10, 2020, in particolare 5 ss. e nt. 114 per altra letteratura sul tema.